

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Norma di riferimento: commi 4 e 5 della legge 107/2015

Comma 4

Il dirigente definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di amministrazione e gestione sulla base dei quali il collegio dei docenti elabora il piano dell'offerta formativa, approvato dal consiglio di istituto.

Comma 5

Ai fini della predisposizione del piano il dirigente promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.

Considerazioni

La legge prevede al comma 12 che "*Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa*". Pertanto, accanto all'elaborazione del POF annuale, relativo alle attività da svolgere nell'a.s. 2015/2016, occorrerà avviare l'elaborazione del POF triennale. Secondo alcune anticipazioni, il Piano dovrà essere redatto secondo un format predefinito, che ne consenta la pubblicazione sul Portale unico. Il compito specifico del dirigente scolastico è quello di:

- a) definire con atto formale gli indirizzi per l'attività della scuola e le scelte di amministrazione e gestione per la successiva elaborazione da parte del Collegio dei docenti. Sarà conseguentemente necessario coordinare il Piano di miglioramento che dovrà essere formulato nell'a.s. prossimo con il Pof annuale e con il Pof triennale.
- b) Già nell'a.s. 2015/2016 il comma 95 del testo di riforma prevede che "*Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 (potenziamento) tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche che medesima.*" Occorre pertanto provvedere alla richiesta da inoltrare per i posti di potenziamento, coinvolgendo gli OO.CC. Questo personale però è assegnato nell'a.s. 2015/2016 solo in via provvisoria (c. 73) e rientrerà nella mobilità per il successivo triennio, articolata in ambiti territoriali.

Per l'elaborazione del Piano triennale è necessario avere come riferimento una compiuta analisi della situazione scolastica e territoriale (utilizzare i dati del RAV) ed operare delle scelte entro gli obiettivi prioritari indicati dal comma 7, avendo presente le opportunità offerte dalla quota di autonomia dei curricula e dagli spazi di flessibilità e il piano di miglioramento.

La soddisfazione della richiesta di posti di potenziamento è comunque condizionata dalla disponibilità del personale in graduatoria. I posti del potenziamento probabilmente saranno richiesti per aree disciplinari e non per classi di concorso.

Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre e pertanto si potrà realizzare un adeguamento che sarà tuttavia di segno opposto a quello auspicato: il piano si adeguerà alla natura delle risorse assegnate e non il contrario ...

Ci troviamo di fronte all'unico caso in tutta la pubblica amministrazione in cui poteri di gestione e di indirizzo vengono a coincidere, nonostante il principio di separazione sancito dalla vigente legislazione.

Il piano triennale deve contenere indicazioni per la copertura:

- a. del fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricula e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.
- b. del fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa;

- c. del fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- d. del fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali.

deve inoltre contenere

- e. i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
- f. la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche;
- g) le modalità di attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;
- h) I percorsi di alternanza (c. 33);
- i) azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale (a decorrere dall'anno scolastico 2015/16, successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge) (c. 57).

È probabile che nella sua prima formulazione il Piano triennale non sarà immediatamente completo nelle sue parti, anche considerando i numerosi atti di decretazione che sono richiamati nel testo di legge e dei quali riportiamo un elenco in appendice.

A rafforzare le responsabilità previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la norma sottolinea l'obbligo di realizzare, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. A tal proposito si veda anche quanto previsto nell'ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro.

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici. Anche queste eventuali attività andranno inserite nel Pof.

Criticità

Per ciò che concerne l'azione specifica del dirigente occorrerà definire con cura i limiti e i confini degli indirizzi da fornire agli OO.CC. per l'elaborazione del Pof. È infatti essenziale non invadere le competenze degli Organi stessi. Occorre inoltre mantenere un principio di coerenza con l'insieme delle attività di gestione e di monitoraggio effettuate, a cominciare dall'autovalutazione di istituto e dai traguardi ed obiettivi definiti nel piano di miglioramento.

Non solo è necessario coinvolgere tutte le componenti e pubblicizzare adeguatamente le scelte operate, ma occorre rispettare aspetti procedurali relativi al coinvolgimento degli OO.CC.

In generale è opportuno non agire rincorrendo le emergenze ma inserire ogni azione in un quadro coerente di largo respiro e di articolazione pluriennale.

La definizione delle responsabilità degli Organi collegiali relativamente alla redazione ed approvazione del Pof triennale sembra aprire alcuni interrogativi: cosa accade se il Consiglio di Istituto/Circolo ritiene di non accogliere le linee di indirizzo formulate dal Dirigente scolastico? Il Collegio assume nuove competenze ad esempio sulla definizione dell'Organico e del piano di formazione del personale Ata?

Fondi utilizzabili

Il testo di legge specifica che per la realizzazione dei progetti presenti nel POF le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche le risorse del fondo per il funzionamento. Secondo il comma 11 i fondi saranno erogati entro il mese di settembre per i 4/12. La restante risorsa finanziaria (8/12) verrà comunicata contestualmente e sarà erogata entro il mese di febbraio.

Però il POF è triennale e così, allo scopo di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale, la tempistica di assegnazione dei fondi e il D.l. 44/2001 saranno rivisti con l'emanazione di un decreto entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.

In realtà il Miur sta lavorando da tempo alla revisione del Regolamento di contabilità.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge saranno anche ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento.

Per quanto riguarda il MOF, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è destinato dalla legge di stabilità prioritariamente alle ore eccedenti per le sostituzioni del personale collaboratore scolastico, alla cui sostituzione con supplenza si può provvedere solo dopo i primi sette giorni di assenza. Di conseguenza, il Miur aveva previsto di destinare alle ore eccedenti risorse che erano precedentemente finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.